

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1516 del 01/04/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società F.A.R.M.A. Srl Fabbrica Accessori Ricambi Moto e Auto per lo stabilimento sito in comune di Medicina, loc. Fossatone, via G. Galilei n° 355
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1519 del 30/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società F.A.R.M.A. Srl Fabbrica Accessori Ricambi Moto e Auto per lo stabilimento sito in comune di Medicina, loc. Fossatone, via G. Galilei n° 355**

### La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società F.A.R.M.A. Srl Fabbrica Accessori Ricambi Moto e Auto per lo stabilimento ubicato nel comune di Medicina, loc. Fossatone, via G. Galilei n° 355 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura<sup>4</sup>
  - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>
5. Obbliga la società F.A.R.M.A. Srl Fabbrica Accessori Ricambi Moto e Auto a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

La società F.A.R.M.A. Srl Fabbrica Accessori Ricambi Moto e Auto, c.f 00662650373 e p. iva 00520381203, avente sede legale in comune di Medicina, via G.Galilei n° 171 e stabilimento in comune di Medicina, loc. Fossatone, via G. Galilei n° 355, ha presentato in data 27/02/2019<sup>8</sup> al Suap del comune di Medicina una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di stampaggio per iniezione di particolari tecnici.

Si dà atto che con nota agli atti di ARPAE con PG n° 64546 del 19/04/2019, l'Azienda dichiara che l'attività svolta nel presente stabilimento ubicato in via G.Galilei n° 355 non è attività tecnicamente connessa allo stabilimento di via G. Galilei n° 171 e n° 305 autorizzato con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale. Si procede pertanto all'istruttoria richiesta di rilascio dell'AUA.

L'istanza contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera rispetto alla situazione attualmente autorizzata<sup>9</sup>. E' inoltre allegata la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel gennaio 2019.

In data 07/05/2019 è pervenuto il nulla osta relativo alla matrice acustica espresso dal comune di Medicina<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di rilascio dell'AUA agli atti di ARPAE con PG n°44938 del 20/03/2019, **pratica SINADOC n°11457 del 2019**

<sup>9</sup> Il sito produttivo è attualmente autorizzato in via generale alle emissioni in atmosfera con la domanda di adesione all'autorizzazione generale agli atti della Provincia di Bologna con PG n° 1984 del 12/01/2015 e successiva modifica agli atti di ARPAE con PGBO/2018/12072 del 24/05/2018

<sup>10</sup> Nulla osta per la matrice acustica espresso dal comune di Medicina agli atti di ARPAE con PG n° 71981 del 07/05/2019

In data 17/05/20019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale - APAM<sup>11</sup> di ARPAE per le emissioni in atmosfera.

In data 20/11/2019, con nota agli atti con PG n° 178575/2019, l'azienda dichiara la presenza unicamente di scarichi di acque reflue di tipo domestico e non industriali provenienti dal ciclo produttivo e recapitati nella pubblica fognatura.

In data 26/02/2020 è pervenuto il parere del comune di Medicina in merito allo scarico di reflui domestici provenienti dall'insediamento produttivo e recapitanti nella pubblica fognatura<sup>12</sup>.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo il parere del comune di Medicina riportato in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico espresso dal comune di Medicina e riportato in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

La Responsabile  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>11</sup> Agli atti di ARPAE con PG n° 78264 del 17/05/2019

<sup>12</sup> Parere del comune di Medicina agli atti con PG n° 30576 del 26/02/2020

## Autorizzazione Unica Ambientale

**F.A.R.M.A. Srl Fabbrica Accessori Ricambi Moto e Auto -  
comune di Medicina – loc. Fossatone - via G. Galilei n° 355**

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di stampaggio per iniezione di particolari tecnici svolta nello stabilimento in comune di Medicina, via G. Galilei n° 355, secondo le seguenti prescrizioni.

1. La società F.A.R.M.A. Srl Fabbrica Accessori Ricambi Moto e Auto è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: PRESSOFUSIONE DI MATERIE PLASTICHE

Portata massima .....	6500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido cloridrico .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Formaldeide .....	1 mg/Nm <sup>3</sup>

---

#### EMISSIONI E2 – E3 – E4 – E6 - E7

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA E CALDAIE A METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

#### EMISSIONE E5

PROVENIENZA: MACCHINA A NEBBIA SALINA - LABORATORIO

#### EMISSIONE E9

PROVENIENZA: CAPPE ASPIRANTI LABORATORIO

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- UNI EN 1911:2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo California Environmental Protection Agency Method 430:1991; US EPA Method 323; US EPA SW-846 Test Method 0011; US EPA-TO11 A; NIOSH 2016 per la determinazione della formaldeide;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata ad ARPAE con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31.03.2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Le prese di campionamento delle emissioni per cui è prevista una periodicità di analisi dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società F.A.R.M.A. Srl Fabbrica Accessori Ricambi Moto e Auto dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.  
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta F.A.R.M.A. Srl Fabbrica Accessori Ricambi Moto e Auto, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**F.A.R.M.A. Srl Fabbrica Accessori Ricambi Moto e Auto  
comune di Medicina – loc. Fossatone – via G. Galilei n° 355**

### **ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue**

**in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza DLgs 152/2006 e D.G.R.286/2005**

#### **Classificazione dello scarico**

Punto di scarico nella pubblica fognatura di acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) provenienti dallo stabilimento produttivo

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina con proprio nulla osta autorizzativo , agli atti di ARPAE con PG n° 30576 del 26/02/2020, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Rif. Prot. n. 3706 del 27/02/2019  
Tit. 06 Cat. 09  
Pratica Suap n. **23/2019**  
*trasmissione PEC*

**Oggetto: nulla-osta scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura – Farma S.r.l. - via Galilei n. 355.**

Vista la richiesta di AUA presentata dal Sig. Andrea Poma, nato a Bologna(BO) il 06/05/1974 – C.F.: PMONDR74E06A944M., in qualità di gestore della ditta FARMA SRL con sede legale a Medicina (BO) in Via Galilei n. 171 – C.F.: 00520381203 – volta ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale per la seguente matrice ambientale:

- Scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura (Soggetto competente Comune di Medicina, previo parere HERA),

derivante dall’attività divisione plastica, stampaggio per iniezioni di particolari tecnici, ubicata in via Galilei n. 355,

Acquisito il Parere favorevole con prescrizioni di HERA Prot.n. 6447 del 23/01/2020 – Hera Spa Prot.n. 103760 del 04/11/2019 Pa&S n. 37/2019 (ns. prot. n. 1610/2020 del 23/01/2020);

Visto il D.Lgs 152/06 e smi – art.107 comma 2;

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;

Dato atto che l’attività si intende insediare in zona ASP\_A, ambito produttivo di rilievo sovracomunale del RUE vigente;

Vista la documentazione agli atti;

**AUTORIZZA**

Il Sig. Andrea Poma, nato a Bologna(BO) il 06/05/1974 – C.F.: PMONDR74E06A944M - in qualità di gestore della ditta FARMA SRL con sede legale a Medicina (BO) in Via Galilei n. 171 – C.F.: 00520381203, ad immettere in pubblica fognatura i reflui domestici derivati dall’attività divisione plastica, stampaggio per iniezioni di particolari tecnici, ubicata in via Galilei n. 355, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. Vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo nero di Via G. Galilei le immissioni delle acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i – art.107 comma 2 e art. 124 comma 4 - scarichi acque reflue domestiche in reti fognarie e del Regolamento SII.
2. Vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo bianco di Via G. Galilei esclusivamente le acque meteoriche di tetto e di piazzali non contaminate.

3. Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione.
4. Tutti i rifiuti originati dall'attività di officina dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
5. La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla pulizia degli impianti di trattamento in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, operazionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla-osta viene inviato ad ARPAE - AACM ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

IL RESPONSABILE  
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA  
Dott.ssa Jessica Torri  
*Firmato digitalmente*



## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**F.A.R.M.A. Srl Fabbrica Accessori Ricambi Moto e Auto  
comune di Medicina – loc. Fossatone – via G. Galilei n° 355**

### **ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

Nulla osta espresso dal comune di Medicina alla matrice di impatto acustico riportato nelle pagine successive quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Rif. Prot. n. 3706 del 27/02/2019  
Tit. 06 Cat. 09  
Pratica Suap n. **23/2019**  
*trasmissione PEC*

**Oggetto: nulla-osta acustico – Farma S.r.l. - via Galilei n. 355.**

Vista la richiesta di AUA – prot. n. 3706 del 27/02/2019 - presentata da Pavan Marco per la società LIBRA RAVENNA srl, su Procura speciale del Sig. Andrea Poma, nato a Bologna(BO) il 06/05/1974 – C.F.: PMONDR74E06A944M - in qualità di legale rappresentante della Ditta *FARMA SRL* con sede legale a Medicina (BO) in Via Galilei n. 171 – C.F.: 00520381203 – per la seguente matrice ambientale:

- impatto acustico di cui all'art. 8 c. 4 o 6, della L. n. 447/1995 (Soggetto competente Comune di Medicina, previo parere ARPAE ST IMOLA),

derivante da attività di fusione di metalli non ferrosi, ubicata in via Galilei n. 355,

Visto il parere favorevole con prescrizioni di A.R.P.A.E. - Distretto imolese – SINADOC 13437 - 19 (ns. prot. n. 8033 del 30/04/2019);

Vista la Classificazione Acustica vigente, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11.03.2016

Dato atto che l'attività si intende insediare in una zona ASP\_A, ambito produttivo di rilievo sovracomunale del RUE vigente;

Vista la documentazione agli atti;

**nulla-osta**

dal punto di vista acustico per le sorgenti sonore derivante da attività di fusione di metalli non ferrosi, ubicata in via Galilei n. 355,

con le seguenti prescrizioni:

1-dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione acustica previsti nella relazione tecnica redatta da Tecnico Competente in data 14/01/19;

2-al termine dei suddetti interventi dovrà essere presentata a Comune e Arpae relazione tecnica di collaudo acustico, redatta da Tecnico Competente ai sensi della Legge 447/95, attestante il rispetto dei valori limite di immissione assoluti presso i limitrofi ricettori.

Copia del presente nulla-osta viene inviato ad ARPAE SAC ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

IL RESPONSABILE  
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA

Dott.ssa Jessica Torri  
Firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**